



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 91/13

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 3

05/06/2013

ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	OCCHINEGRO	RICCARDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	GARGANO	SAVERIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BISESTILE	COSIMO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

SENTENZA

N°

1796

PRONUNCIATA IL:

5 GIU. 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

18 GIU. 2013

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 91/13
depositato il 15/01/2013

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP010400738/2012 IRPEF-ALTRO 2006
ADD.LI
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

IN PROPRIO E NELLA QUALITA' DI SOCIO DELLA

S.R.L.

difeso da:

MONTANARO VITO
C.SO UMBERTO I N.150 74100 TARANTO TA



Il Segretario

IL SEGRETARIO

(d. Giuseppe Perillo)

Fatti e svolgimento del processo

Con avviso di accertamento n. TVP 010400738/12 notificato il 21/06/2012 l'Agenzia delle Entrate di Taranto per l'annualità di imposta 2006 sulla considerazione che il contribuente risultava essere socio della [REDACTED] e che per l'anno citato non aveva presentato dichiarazione dei redditi, prende a riferimento il PVC redatto da funzionari della stessa Agenzia nei confronti della società [REDACTED] e delle operazioni registrate dalla società medesima per alcuni fornitori (operazioni non concordanti con la contabilità degli individuati fornitori), considera il totale degli importi indicati quali prelievi effettuati dai soci e determina gli stessi importi quali proventi da tassare come reddito di capitale ed ai sensi dell'articolo 44-comma 1) lettera h)- Tuir 917/86.

L'Agenzia quindi attribuisce ai soci quale imponibile da tassare pro quota l'importo dei citati proventi e su di essi calcola e richiede IRPEF ed accessori.

Il ricorrente contesta l'atto ed il suo intero contenuto e premette che per l'anno 2006 egli non aveva obbligo di presentare dichiarazione dei redditi in quanto possedeva solo redditi provenienti dal suo rapporto di lavoro dipendente.

Ritiene il ricorrente che l'Agenzia abbia illegittimamente utilizzato un termine più lungo per formare il suo accertamento che risulta notificato oltre il termine previsto dall'art. 43 DPR 600/73 e ne chiede dichiarazione di nullità.

Il ricorrente inoltre, contesta l'accertamento per i seguenti ulteriori motivi:

---incomprensibile riferimento all'art.44- comma 1)-lettera h)- Tuir 917/86 per la ripresa a redditi di capitale, di importi di fatture di fornitori della società [REDACTED] asseritamente non pagati;

---mancata attività istruttoria perché sarebbero stati desunti finanziamenti alla società da parte dei soci, ma non è stata data alcuna dimostrazione di ciò;

---mancanza di motivazione e prova perché contrariamente alla regola generale prevista dall'art. 2697cc, non sono stati provati i fatti costitutivi della pretesa e non è stata data, nell'accertamento, una motivazione per le pretese stesse;


---difetto di contraddittorio perché alcun contraddittorio è stato istituito dall'Agenzia con i soggetti direttamente coinvolti con la richiesta di imposte (sentenza Corte di Giustizia europea);

---violazione dell'art. 38 comma 4 DPR 600/73 per inesistenza di fatti ed elementi certi che indicano capacità contributiva;

---erroneo riferimento al PVC redatto nei confronti della società;

---violazione dell'art. 42 comma 1) e 3)-DPR 600/73 in relazione alla sottoscrizione dell'accertamento da parte di soggetto legittimato;

---sanzioni non motivate e mancata applicazione delle mitigazioni o riduzioni.

Per ognuno dei punti indicati il ricorrente espone ampiamente le proprie argomentazioni per controbattere l'assunto dell'Agenzia riportandosi in diversi momenti ad alcune sentenze della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia Europea. 

Reg. 91/13 f. 2000

Concludendo il ricorrente chiede doversi dichiarare la nullità dell'atto e della pretesa sia perché l'atto è stato notificato oltre i termini decadenziali previsti dalla legge e sia per illegittimità ed infondatezza dello stesso e chiede altresì che l'Agenzia delle Entrate venga condannata alle spese del giudizio con distrazione in favore del costituito difensore.

L'Agenzia delle Entrate di Taranto è costituita in giudizio ed in proprie deduzioni scritte propone precisazioni in riguardo ai punti indicati dal ricorrente e conclude chiedendo la conferma dei propri atti ed il rigetto del ricorso con refusione in proprio favore delle spese del giudizio.

Il ricorrente successivamente deposita sue "memorie illustrative" nelle quali conferma tutto quanto già riportato nell'atto principale e sottolinea le illegittimità contenute nell'atto di costituzione dell'Agenzia delle Entrate.

Alla pubblica udienza odierna sono presenti i difensori delle parti costituite. Essi si riportano ognuno ai propri atti ed alle richieste già esposte.

Motivi della Decisione

Esaminati gli atti nella camera di consiglio odierna la Commissione ritiene di dover esporre le seguenti osservazioni.


L'accertamento è privo di legittimità per numerose ragioni.

Quanto riportato dall'Agenzia come "motivazione" dell'accertamento da un verso determina la violazione degli obblighi di motivazione quali imposti dalla legge per gli atti della P.A. (L. 241/90 e L. 212/2000) e da altro verso dimostra la piena confusione con la quale ha operato l'Agenzia perché direttamente da rilievi riportati in un PVC redatto da funzionari dell'Agenzia delle Entrate in capo alla società [REDACTED] ed ignorando l'accertamento notificato e già definito dalla società stessa, ha imputato ai soci della [REDACTED] pro quota, un reddito qualificandolo reddito di capitale. Nel caso di specie la violazione degli obblighi di motivazione è ancora più grave ed evidente perché proprio la mancanza dell'iter logico giuridico seguito dall'Agenzia nella fase preliminare all'accertamento, ha generato la confusione nella quale la stessa ha poi operato.

Inevitabilmente mancando ogni collegamento e riferimento logico agli elementi individuati prima dai verificatori e poi dagli accertatori, la mancanza di motivazione nel senso citato, ha reso difficile sia la comprensione delle richieste e sia l'impostazione di corrette difese.

Ritiene la Commissione di non poter confermare un atto così formato.

La dimostrazione della "confusione" con la quale l'accertamento è stato impostato deriva dal fatto che, se è vero che da PVC su qualsiasi società possano derivare conseguenze anche per i soci, è ancora più vero che tali conseguenze (sui soci) devono pur essere collegate all'eventuale reddito accertato sulla società quale, appunto, derivante da PVC. Nel caso di specie non esiste questa logica perché gli accertatori, seguendo le indicazioni dei verificatori, hanno costruito direttamente su ognuno dei soci un reddito da capitale in realtà inesistente, infondato ed illegittimo. L'impalco dell'Agenzia è derivato sostanzialmente dalla differenza finanziaria degli importi riguardanti i pagamenti dei fornitori da parte della società [REDACTED], importi considerati diversi dall'Agenzia per come riportati dalla società [REDACTED] nella sua contabilità e da ognuno dei fornitori raggiunti da questionario. La prima e grave considerazione che si ottiene leggendo l'accertamento ed il PVC (proprio nelle pagine da 22 a



Ag. 9/1/13 f. 3

26 indicate dall'Agenzia) è che trattasi di movimenti finanziari puri riguardanti i pagamenti delle fatture da parte della società [redacted] ad alcuni suoi fornitori e segnalate dai verificatori perché il fornitore controllato "non ha evidenziato alcuna entrata di cassa", oppure "è stato evidenziato il mancato incasso di tutte le fatture emesse", o ancora "evidenziando il mancato incasso di tutte le fatture emesse ed erroneamente contabilizzando degli effetti con scadenza ricadenti nell'anno 2007 e risultati insoluti".

Appare evidente che movimenti finanziari intervenuti tra la società [redacted] ed i suoi fornitori e per i quali non si ravvede alcuna irregolarità valevole ai fini fiscali, non possono divenire importi da computare a reddito dei soci e ciò maggiormente perché i redditi imputati deriverebbero da investimenti di capitali.

Ritiene la Commissione non esservi collegamento analogico tra le impostazioni dell'Agenzia, impostazioni che risultano essere "fantasiose" e senza alcun supporto probante.

Ed in vero il ricorrente ha dimostrato agli atti le "poste" accertate dall'Agenzia alla società [redacted] e l'adesione conclusa tra la società e l'Agenzia su alcune di tali "poste", ma l'Agenzia ha ritenuto di agire direttamente sui soci, non sull'atto accertativo della società stessa, ma su elementi differenti e completamente estranei al reddito societario.

Non vi è legittimità e fondatezza nell'operato dell'Agenzia delle Entrate.

Va segnalato inoltre la completa violazione da parte dell'Agenzia delle Entrate del 4° comma art. 38 DPR 600/73 perché gli elementi esposti dalla stessa non solo non hanno la caratteristica di certezza ma sono del tutto estranei alle ragioni di reddito della società che potevano essere imputate ad ognuno dei soci.

Neppure può essere ignorata la grave violazione del contraddittorio da parte dell'A.E. che agli atti di questo procedimento non ha dimostrato di aver informato i singoli soci dell'uso che intendeva fare del PVC redatto sulla società [redacted] ed anzi non ha mai notificato agli stessi il PVC citato.

L'indispensabilità del contraddittorio in ogni circostanza nella quale al contribuente si propongono atti contenenti richieste di imposte, è sostenuta da una notevole quantità di sentenze della Corte di Cassazione oltre che da lacune basilari sentenze della Corte di Giustizia Europea risalenti all'anno 2008 ed alle quali questa Commissione intende uniformarsi.

Per ultimo deve essere segnalata la illegittimità dell'atto di accertamento in quanto notificato a termini di legge già scaduti.

Dagli stessi atti dell'Agenzia delle Entrate infatti, si rileva che il ricorrente per l'anno 2006 possedeva solo redditi di lavoro dipendente di modesta entità e ciò lo esonerava dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. L'ipotetica esistenza di altri redditi, non abilitava l'Agenzia ad emettere l'accertamento godendo del prolungamento dei termini previsti dallo stesso art. 43 DPR 600/73 e ciò tanto più per il fatto che nel caso di specie trattasi non di redditi certi sottratti all'imposizione, ma di redditi ipotetici creati senza fondamento ed illegittimamente dall'Agenzia delle Entrate stessa.

[Handwritten signature]

Dep. 9/1/13 f. 4 =

Per tutto quanto esposto che si deve considerare assorbente anche per tutto quanto altro riportato agli atti di causa, devono essere integralmente confermate le richieste del ricorrente. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La TERZA Sezione della C.T. P di Taranto, così provvede:

=in accoglimento del ricorso dichiara nullo l'avviso di accertamento notificato ed impugnato;
=liquida in favore del ricorrente le spese di questo giudizio quantificandole in euro mille oltre iva e cap se dovuti ed oltre all'importo del contributo unificato pagato, pone le stesse a completo carico dell'Agenzia delle Entrate di Taranto e dispone che le stesse vengano pagate in favore del difensore costituito perché dichiaratosene anticipatario.

*

Così deciso il giorno 5/06/2013


IL GIUDICE REZATORE
(Saverio Gargano)


IL PRESIDENTE
(Riccardo Occhinegro)